



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

DETERMINAZIONE N. 381 del 21-04-2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROT. N. 14667/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione del settore n. 42
Proposta del settore n. 85

Richiamata:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 12/09/2016 con la quale si decideva di costituirsi e resistere nel ricorso al Tribunale di Pistoia ai sensi dell'art. 702 bis e seguenti c.p.c. presentato dal condominio "Le Torri" in persona dell'amministratore geom. Federica Panichi per la condanna dell'A.C. e Giusti Per l'Edilizia S.p.A., in solido tra loro, ad eseguire tutte le opere necessarie alle eliminazioni delle infiltrazioni individuate dal CTU e per il rimborso delle spese sostenute dalla controparte in relazione all'attività svolta per l'individuazione delle cause delle infiltrazioni, con vittoria di spese del corrente giudizio, di quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo, incluse le spese di CTP;
- la determinazione n. 730 del 16/09/2016 con la quale si conferiva il relativo incarico all'avv. Filippo Toccafondi, legale esperto in materia e già a conoscenza della questione in quanto legale dell'A.C. nel precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo e tentativo di un accordo transattivo;
- l'ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Pistoia in data 13/07/2017, depositata il 03/08/2017 con la quale la responsabilità delle problematiche rilevate dalla controparte veniva posta esclusivamente a carico dell'impresa Giusti per l'Edilizia S.p.A., la quale veniva inoltre condannata al pagamento della somma di Euro 58.389,44 oltre interessi legali e delle spese di giudizio a favore del Condominio "Le Torri";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 6/11/2017 con la quale si decideva di costituirsi e resistere nell'atto di citazione in appello presentato dallo stesso condominio "Le Torri" in persona dell'amministratore geom. Federica Panichi avanti alla Corte di Appello di Firenze avverso l'ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Pistoia in data 13/07/2017;
- la determinazione n. 887 del 14/11/2017 con la quale si conferiva il relativo incarico all'avv. Filippo Toccafondi in quanto legale dell'A.C. nel precedente ricorso al Tribunale di Pistoia;
- la sentenza n. 239/2021 emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 11/12/2020, pubblicata in data 2/2/2021, respinge l'appello presentato dal Condominio Le Torri dichiarando il difetto di titolarità passiva da parte del Comune di Quarrata e condannando il Condominio "Le Torri di via Lenzi, via C. da Montemagno, via G. Giusti, Quarrata, in persona del suo legale rappresentante pro - tempore a rimborsare al Comune di Quarrata, in persona del suo Sindaco pro- tempore, le spese processuali;

PREMESSO CHE con nota prot. n. 14667 del 6/4/2021 è stato notificato all' Avv. Toccafondi il ricorso promosso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione dal Condominio "Le Torri di via Lenzi, via C. da Montemagno, via G. Giusti, Quarrata (PT), codice fiscale 90036480474 per la cassazione della sentenza n. 239/2021 (rep. 253/2021), emessa in data 11/12/2020 e pubblicata il 02/02/2021 dalla Quarta Sezione Civile della Corte d'Appello di Firenze nella causa civile n. 2416/2017, notificata in data 02/02/2021;

- con atto G.C. n. 39 del 19/04/2021 è stato deliberato di affidare l'incarico all'avv. Filippo Toccafondi con studio in Firenze, via Fiume 13 P.IVA 04780510485, per la difesa in giudizio;

RILEVATO:

- che l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali, pur riconoscendo che anche detti servizi debbano essere considerati come appalti;
- che l'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 prevede l'affidamento diretto, per servizi e forniture, per importi inferiori alla soglia di Euro 75.000,00;
- che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 75.000,00 euro, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016 "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori";

CONSIDERATO:

1. che la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;

2. che la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

3. che nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;

4. che diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;

5. che il nuovo Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016, qualifica l'incarico come una prestazione di servizio, quindi il suo conferimento come un appalto, se pur con le dovute peculiarità tali da escludere, se non per i principi generali, l'affidamento dall'applicazione delle regole ivi contenute;

6. la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

DATO ATTO che con determinazione n. 497 del 07/06/2018 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio e/o, nei limiti di quanto consentito, degli incarichi di consulenza legale, il quale non vincola l'Amministrazione Comunale e consente di derogare alle modalità di affidamento ivi indicate nei seguenti casi, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) rinnovo dell'incarico al medesimo legale per i gradi successivi al primo ricorso oppure per l'affidamento di motivi aggiunti al ricorso principale, in assenza di elementi ostativi;

b) facoltà di procedere con affidamento diretto ad un singolo professionista, indipendentemente dall'iscrizione all'elenco e motivando opportunamente tale scelta, nell'ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza e che richiedano per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico) o prestazioni di alta specializzazione ed esperienza;

c) in presenza di ragioni di urgenza che non permettono l'esperimento di una procedura comparativa;

PRESO ATTO:

- che su indicazione con il Responsabile del Servizio lavori Pubblici, si è individuato all'avv. Filippo Toccafondi con studio in Firenze, via Fiume 13 P.IVA 04780510485, il legale cui affidare l'attività in oggetto in quanto legale dell'A.C. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e tentativo di un accordo transattivo nonché nei precedenti ricorsi al Tribunale di Pistoia e alla Corte di Appello di Firenze;

- che non esiste all'interno dell'ente un ufficio legale;

- che con deliberazione giunta 39 del 19/04/2021 la Giunta si è espressa confermando la volontà di incaricare per i procedimenti il legale indicato;

- che il legale con nota acquisita al prot. 14851 del 7/4/2021 ha presentato un preventivo di € 11.648,37 al lordo degli oneri per la difesa in giudizio nei suddetti ricorsi;

CONSIDERATO:

- si procederà all'affidamento diretto dell'incarico mediante utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana;

- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e che verrà aggiornata;

- che si ritiene di dover procedere all'affidamento del presente incarico;

RILEVATO:

- che in generale per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del codice dei contratti, ivi compresi quelli in economia o negoziati, l'ufficio competente deve richiedere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo Gare e provvedere a pagare la relativa tassa;

- che non vi è necessità di pagare la relativa tassa

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti o responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare;

VERIFICATO preventivamente:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla Legge 145/2018;

- l'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro il 31/12/2021;

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla Legge n. 145/2018;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione G.C. n. 192 del 14/12/2010, sono state approvate, ai sensi del c. 1 dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito con legge n. 102/09, le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti;

- ai sensi del D.L. n. 187/2010, si è provveduto ad acquisire il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z26316ED0A ;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

- nella more dell'approvazione del PEG 2021/2023;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/2018, con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata provvedendo alla definitiva approvazione dell'assetto macrostrutturale dell'Ente come da allegati: A - organigramma, B - funzionigramma e C - risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;

- la deliberazione G.C. n. 65 del 20/05/2019 con la quale si dà atto che la costituzione ed il conferimento delle posizioni organizzative delle varie aree compete ai rispettivi dirigenti;

- le determinazioni del Dirigente dell'Area 2 Servizi alla persona e di supporto amministrativo

n. 1229 del 28/12/2020 e n. 1237 del 28/12/2020 di conferimento dell'incarico titolare di posizione organizzativa e delega delle relative funzioni al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali, dott.ssa Danila Bandaccari, fino al 31/12/2021;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. di affidare in via diretta all'avv. Filippo Toccafondi con studio in Firenze, via Fiume 13 P.IVA 04780510485, la difesa in giudizio nel ricorso promosso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione dal Condominio "Le Torri di via Lenzi, via C. da Montemagno, via G. Giusti, Quarrata (PT), codice fiscale 90036480474 per la cassazione della sentenza n. 239/2021 (rep. 253/2021), emessa in data 11/12/2020 e pubblicata il 02.02.2021 dalla Quarta Sezione Civile della Corte d'Appello di Firenze nella causa civile n. 2416/2017, notificata in data 02.02.2021;

2. di eleggere domicilio come verrà indicato dal legale stesso;

3. di impegnare la somma necessaria complessiva al conferimento dell'incarico e alla copertura della spesa prevista pari ad €11.648,37=, comprensiva di IVA, di oneri previdenziali e fiscali", al capitolo 0275/078 "Prestazioni di servizio segreteria generale - prestazioni legali" del bilancio 2021;

4. di conferire valore negoziale alla presente determinazione;

5. di dare atto:

- che si procederà all'affidamento diretto dell'incarico mediante utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana

- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

- che il codice CIG è Z26316ED0A ;

- che l'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, la scadenza del termine per il pagamento è fissata tra le parti in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica;

6. di liquidare la spesa dietro presentazione di fattura elettronica da parte del professionista incaricato, secondo quanto disposto dall'art. 184 del TUEL e dell'art. 29 del regolamento comunale di contabilità, operando la debita ritenuta d'acconto;

7. di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come riformulato dalla L. 145/2018;

8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, oppure dalla data di ricevimento del presente provvedimento;

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta, dott.ssa Danila Bandaccari;

10. Si da altresì atto ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto

Data
21-04-2021

Il Responsabile del Servizio
BANDACCARI DANILA